



**AUDIZIONE PRESSO LA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
FINANZE E TESORO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI TABACCHI  
LAVORATI, DEI LORO SUCCEDANEI, NONCHE’ FIAMMIFERI”  
(Atto Gov. n. 106)**

**RELAZIONE  
DEL PRESIDENTE NAZIONALE  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI  
CAV. UFF. GIOVANNI RISSO**

**Roma, 18 Settembre 2014**

Illustre Presidente, Illustri Senatori,

a nome della categoria rappresentata Vi ringraziamo per l'opportunità accordataci di partecipare a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni sullo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché fiammiferi", con l'auspicio di contribuire fattivamente al dibattito in corso, in vista della formulazione del Vostro parere.

Prima però di affrontare i temi contenuti nel decreto analizzato, desideriamo fornire qualche dato sulla categoria che ci onoriamo di rappresentare. La rete di vendita dello Stato costituita dalle rivendite di generi di monopolio conta 56.000 esercizi, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, piccole aziende a conduzione familiare che occupano 150.000 addetti i quali, accanto alla tradizionale commercializzazione di prodotti del tabacco e alla raccolta dei giochi, erogano servizi di pubblica utilità alla cittadinanza.

Le tabaccherie si qualificano così come dei veri e propri centri polivalenti che compongono una rete sussidiaria a quella della pubblica amministrazione, con pieno gradimento della collettività. Tuttavia, ci sembra opportuno precisare in questa sede che nonostante l'ampia gamma di servizi offerti, i nostri margini sono particolarmente bassi, quasi sempre determinati in misura fissa e comunque non tali da consentire il reale sostentamento delle nostre attività. Ed infatti, la vendita dei prodotti del tabacco incide tuttora per circa la metà del fatturato complessivo dei nostri esercizi. La nostra remunerazione su tali prodotti, pari al 10% del prezzo di vendita al pubblico, impone da parte nostra di scongiurare il calo dei prezzi.

È proprio in ragione di questa importante componente della nostra redditività, in costante calo da alcuni anni a causa del decremento dei volumi di vendita dei prodotti del tabacco, che abbiamo manifestato a più riprese una forte preoccupazione per la recente caduta dei prezzi che ha accentuato lo stato di sofferenza della rete distributiva.

Peraltro, il venir meno di questa componente comporterebbe altresì il venir meno dei servizi di pubblica utilità che da soli non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza dell'azienda per quanto piccola possa essere.

Per questo motivo, non possiamo che apprezzare lo sforzo del legislatore per recuperare una quota del gettito perduto con misure di natura fiscale in grado di incidere sul livello dei prezzi.

Ciò premesso, lo schema di decreto all'esame contiene diverse misure a nostro avviso condivisibili, ma anche alcuni punti di criticità che vorremmo condividere in questa sede e che potrebbero essere superati attraverso dei correttivi che ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione.

In primo luogo, desideriamo esprimere un vivo compiacimento per l'espresso richiamo ad una nuova regolamentazione in materia di tracciabilità dei prodotti conforme ai dettami della recente Direttiva Europea 2014/40/UE per contrastare meglio i fenomeni elusivi.

Il legislatore ha così preso atto che l'attuale sistema di tracciatura delle confezioni e degli imballaggi delle sigarette ed i contrassegni di legittimazione apposti su ciascun condizionamento non rappresentano una barriera invalicabile al mercato illecito e non sono più in grado di assicurare un serio contrasto ai fenomeni del contrabbando e della contraffazione dei prodotti da fumo, fenomeni in crescita che sottraggono centinaia di milioni di euro l'anno alle esangui casse dello Stato.

A questo proposito, vorremmo sottolineare che il nostro Paese si propone come modello all'avanguardia in Europa, dal momento che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato a termine la fase sperimentale di un innovativo sistema di tracciabilità tecnologicamente avanzato che auspichiamo possa passare alla definitiva implementazione proprio grazie a tale intervento legislativo.

In termini generali esprimiamo un giusto riconoscimento all'impianto generale delle nuove disposizioni che, per quanto attiene alla struttura dell'accisa sui prodotti tradizionali anche grazie al maggior peso riconosciuto alla componente specifica, sono

volte ad individuare soluzioni tali da sostenere l'aumento dei prezzi o, quanto meno, da non consentirne la continua discesa. Del resto, come Federazione Italiana Tabaccai, nel corso dell'ultimo biennio, abbiamo più volte manifestato la necessità e l'urgenza di porre un deciso freno ai continui ribassi dei prezzi al pubblico.

Proprio in ragione di ciò riteniamo altresì necessaria un'attenta valutazione tesa a verificare se gli importi ed i meccanismi di aggiornamento stabiliti nel decreto in esame siano sufficienti a ripristinare almeno il livello minimo dei prezzi al pubblico raggiunto in passato.

A nostro parere, occorre altresì adottare delle misure che consentano un adeguamento automatico dell'accisa che possa garantire graduali aumenti dei prezzi così da assicurare la tenuta del mercato in termini quantitativi senza incoraggiare il ricorso a forme di approvvigionamento illegale, assicurando al contempo un crescente incremento del gettito.

Tale sistema di adeguamento del gettito garantirebbe un proporzionale aumento di redditività della rete di vendita così da poter compensare l'incremento dei costi sostenuti dai concessionari per la vendita dei prodotti del tabacco ed il recupero, seppur nel corso del tempo, dei livelli redditività perduti negli ultimi anni.

Per quanto riguarda l'inquadramento regolamentare dei prodotti del tabacco che possono essere inalati senza combustione, non vi è dubbio alcuno che debbano trovare applicazione le vigenti disposizioni stabilite per i tabacchi lavorati.

Cionondimeno in considerazione della minore nocività potenziale connessa all'assenza di combustione e relativi rischi, si condivide la scelta del legislatore di assoggettare detti prodotti ad una minore imposizione fiscale.

Appare invece incoerente sul piano sostanziale la scelta di prevedere che per i tabacchi da inalazione senza combustione, a differenza di tutti gli altri "*tabacchi lavorati*", non trovino applicazione le vigenti prescrizioni in materia di:

1. regime IVA monofase;
2. fissazione di prezzi imposti con tariffe di vendita;
3. ripartizione del prezzo di vendita al pubblico sulla base di apposite tabelle;
4. previsione e fissazione per legge di un aggio al rivenditore.

Innanzitutto perché tali prescrizioni costituiscono un coerente apparato unitario attraverso il quale lo Stato è in grado di controllare gli impatti derivanti dalla commercializzazione dei tabacchi sia sotto il profilo del gettito erariale e sia, soprattutto, sotto il profilo sanitario, in conformità agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale con il recepimento nel 2008 della Convenzione Quadro sul Controllo dei prodotti del tabacco.

Prevedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli da 39 *quater* a 39 *septies* del Decreto legislativo n. 504/1995 per una sola categoria di tabacchi (i tabacchi da inalazione senza combustione), anche se potenzialmente meno nocivi, significherebbe creare una sottocategoria affrancata dai vincoli e dai controlli che oggi sono invece efficacemente operanti per tutte le altre categorie.

In particolare, una deroga al regime IVA monofase stabilito dall'articolo 39 *sexies*, propria di tutti gli altri tabacchi, così come previsto nello schema di decreto in esame, significherebbe per lo Stato il differimento degli introiti connessi all'IVA in quanto il relativo incasso non avverrebbe anticipatamente all'atto dell'immissione in consumo, ma solo al momento della vendita al consumatore finale. L'effetto sarebbe quindi duplice. Da una parte un forte ritardo nell'incasso e dall'altra un incasso minore in quanto legato non già all'acquisizione del prodotto da parte del rivenditore bensì alla effettiva vendita del prodotto da parte di quest'ultimo. Il tutto accompagnato dall'ulteriore onere gestionale per l'esercente di dover emettere lo scontrino fiscale per una sola tipologia di tabacco lavorato.

Rinunciare all'incasso anticipato e al “certo (da grossista a dettagliante) per l'incerto (da dettagliante a cliente finale)” può avere forti effetti negativi sui flussi di cassa dell'Erario considerato che l'ordine di grandezza di tale fenomeno si attesta su centinaia di milioni di euro.

Anche la mancanza di un aggio garantito dalla legge ai rivenditori (art. 39-*septies*), di tariffe di vendita (art. 39 *quater*) e conseguentemente di apposite tabelle di ripartizione del prezzo (articolo 39-*quinquies*), rispetto a tali tabacchi da inalazione costituirebbe un precedente pericoloso e destabilizzante per l'intero settore e per lo Stato.

Aggio libero significa infatti possibilità di contrattazione tra produttori e punti vendita e quindi l'assoggettamento di un mercato sostanzialmente vincolato a logiche di libero mercato.

Laddove si è percorsa questa strada, come nel nord Europa, si è assistito alla creazione di reti dei produttori con punti vendita sostanzialmente monomarca sulla base di accordi privatistici tra esercente e produttore.

Questa gravissima deformazione del mercato potrebbe inoltre travolgere anche il mercato del tabacco tradizionale .

Infatti, la presenza di tabaccherie monomarca, andrebbe inevitabilmente ad incidere anche sulla vendita degli altri prodotti del tabacco (dalle sigarette, ai trinciati e quant'altro), onde per cui il singolo tabaccaio perderebbe quella neutralità che oggi è condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato.

In quest'ottica è dunque necessaria la determinazione dell'aggio che, contrariamente a quanto emerge dall'attuale testo del decreto, richiede una fissazione per legge che, tenendo conto della minore nocività potenziale del prodotto, favorisca la commercializzazione di tali prodotti senza combustione (sia per quelli da inalazione che per quelli da mastico e da fiuto).

Ne deriva che, stante la quantificazione dell'aggio sui tabacchi da fumo con combustione cumulativamente definita al 10% dall'art. 39-*septies*, si rende opportuno procedere ad una maggiorazione di 2 punti percentuali per i citati prodotti del tabacco senza combustione e per quelli da mastico e da fiuto che potrebbe decorrere dal 2016 in considerazione dei forti investimenti che i produttori stanno effettuando sui citati prodotti e che tale aumento inciderebbe esclusivamente sui loro ricavi senza intaccare la quota di gettito erariale. Ed infatti, con l'aumento dell'aggio riservato ai rivenditori

finali, non si avrebbe alcuna incidenza né sull'IVA e né sull'accisa che, a differenza di quanto previsto per gli altri tabacchi, rimarrebbero del tutto insensibili agli effetti prodotti dall'auspicato aumento dell'aggio.

Del resto, anche sul piano pratico, prevedere per legge 2 punti percentuali di aggio in più per tali prodotti, significherebbe comunque definire un aumento certamente inferiore a quello che si determinerebbe su base privatista qualora venisse confermato un regime di aggio libero, con tutte le conseguenze del caso ed i devastanti effetti per il settore così come già descritti.

Parimenti, per quanto concerne i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, appare sostanzialmente corretta la scelta di applicare una tassazione di favore per l'imposta di consumo per le medesime considerazioni espresse in materia di minore imposizione fiscale sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Ma proprio, in considerazione del fatto che anche i prodotti da inalazione senza combustione di sostanze diverse dal tabacco sono stati assoggettati ad una tassazione analoga a quella dei tabacchi di nuova generazione, gli stessi non possono più essere considerati dal punto di vista fiscale succedanei concorrenti dei tabacchi lavorati.

In ragione di ciò, si ritiene opportuno superare in via definitiva il divieto di vendita di detti prodotti presso i rivenditori di generi di monopolio attualmente autorizzati solo in deroga a quanto statuito dall'art. 74 del DPR n.1074/1958 potendo la rete di vendita costituita dai concessionari dello Stato assicurare il corretto riversamento delle imposte operando pertanto una modifica all'art.62 *quater*.

Grati per l'attenzione accordataci, ribadiamo la totale disponibilità alla collaborazione e a fornire indicazioni tecniche in base alla nostra esperienza nel settore dei tabacchi e loro succedanei.

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI